

Comunicato stampa del 15 maggio 2020

**Parere giuridico relativo alla problematica della esclusione di copertura nell'ambito delle assicurazioni contro le epidemie.**

**L'Ombudsman dell'assicurazione privata e della SUVA ha dato incarico ad un rinomato esperto di diritto, il professor Walter Fellmann, di redigere un parere giuridico neutrale ed indipendente con riguardo a determinate clausole assicurative relative alle assicurazioni contro le epidemie.**

**Il professor Walter Fellmann, nell'ambito del suo parere giuridico presentato in data odierna, giunge anzitutto alla conclusione che la dichiarazione dell'esistenza di una pandemia da parte dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) non ha nessun effetto giuridico in Svizzera. Secondo il suo parere quindi, le varie clausole contrattuali che prevedono una esclusione di copertura in caso di pandemia sono da considerare inusuali e/o poco chiare. L'ufficio dell'Ombudsman utilizzerà peraltro questo parere allo scopo di raggiungere degli accordi amichevoli condivisi fra assicurati e compagnie assicurative. In assenza di soluzioni amichevoli, saranno però eventualmente i tribunali a dover decidere, in ogni singolo caso concreto, se i rifiuti di copertura da parte delle varie compagnie assicurative sono o meno giustificati.**

La fondazione dell'Ombudsman dell'assicurazione privata e della SUVA si occupa peraltro di mediare fra assicuratori affiliati e assicurati in caso di divergenze di opinione. A seguito della dichiarazione di "situazione eccezionale" da parte del Consiglio Federale del 17 marzo 2020, l'Ombudsman ha ricevuto numerosi reclami da parte di assicurati. Si tratta di assicurati che, di principio, dispongono di una assicurazione contro le epidemie, ma che non hanno tuttavia ricevuto nessun risarcimento a seguito del Lockdown e delle conseguenti interruzioni di esercizio.

All'ufficio dell'Ombudsman sono state poste molte domande relative alla copertura assicurativa. Ritenuta quindi la grande importanza/portata della problematica, e ciò sia per gli assicurati che per le compagnie assicurative, alla fine del mese di marzo 2020 l'ufficio dell'Ombudsman ha dato incarico al professore di diritto Walter Fellmann di allestire un parere giuridico in merito. In particolare, oggetto di questo parere giuridico sono state svariate clausole contrattuali concrete che sono previste in vari contratti di diverse compagnie di assicurazione, e che prevedono l'esclusione di responsabilità della compagnia in caso di epidemie, rispettivamente di pandemie. Il parere giuridico del Prof. Fellmann è stato pubblicato il 15 maggio 2020.

**L'obiettivo è quello di trovare una soluzione condivisa**

Il professor Walter Fellmann specifica preliminarmente quanto segue: "Una esclusione di copertura non è soltanto un tentativo dell'assicuratore di rifiutare il pagamento di una prestazione, che di per se stessa potrebbe essere dovuta. Del resto, che determinati rischi debbano essere esclusi dalla copertura assicurativa corrisponde piuttosto al concetto giuridico stesso della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Tuttavia, ai sensi dell'art. 33 LCA, l'esclusione di un rischio è valida unicamente se questa esclusione è indicata in modo preciso e non equivoco. Con questo parere giuridico, si è trattato di analizzare se queste condizioni sono adempite o meno in determinate clausole contrattuali".

L'Ombudsman Martin Lorenzon precisa da parte sua quanto segue: "Questo parere giuridico non ha lo scopo di emettere un giudizio definitivo in merito al fatto a sapere se le singole compagnie assicurative devono o meno erogare le prestazioni. La valutazione dell'esperto di diritto deve piuttosto servire da base per trovare una soluzione condivisa fra assicuratori e compagnie assicurative".

## Valutazione del professor Walter Fellmann

Il professor Walter Fellmann ha strutturato la sua valutazione in complessivi otto punti, qui di seguito riassunti:

1.

Si parla di epidemia quando la malattia è concentrata in modo importante, limitata nel tempo e nello spazio. Una pandemia trattasi invece della diffusione di una determinata malattia in molte nazioni, rispettivamente in continenti.

2.

“Epidemia” costituisce il termine generico, mentre il termine “pandemia” è unicamente un termine specifico. Secondo la Legge Federale sulle epidemie, lo scoppio di una malattia trasmissibile la quale, a causa della sua diffusione, mette in pericolo la salute pubblica in Svizzera costituisce sempre (e solo) una epidemia. Non esiste nessuna “pandemia nazionale”.

3.

La dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) che stabilisce, relativamente ad una determinata malattia infettiva, che si tratterebbe di una pandemia, non ha nessuna valenza giuridica in Svizzera. Le “fasi” stabilite dall'OMS hanno essenzialmente una portata generale ed astratta, e non implicano automaticamente delle misure da prendersi in Svizzera.

4.

Unicamente la dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) secondo cui esiste “una situazione di emergenza dal punto di vista sanitario di portata internazionale” ha effetti giuridici in Svizzera. Questo è però solo il caso se, a causa di questa situazione (internazionale) di emergenza sanitaria, vi è anche in Svizzera un pericolo per la salute pubblica, ciò che tuttavia le competenti autorità svizzere decidono autonomamente.

5.

Non è nemmeno condivisibile che la decisione in merito all'esistenza della copertura assicurativa per i danni che si avverano in Svizzera dipenda dall'origine dell'epidemia. Se le attività in Svizzera subiscono un arresto a causa di un agente patogeno indigeno oppure a causa di un agente patogeno penetrato in Svizzera dall'estero o che minaccia di penetrare in Svizzera dall'estero, ciò non può avere alcuna rilevanza in relazione alla copertura dei costi che sono conseguenti ad una interruzione di esercizio.

6.

Il concetto secondo cui, in caso di epidemia, ed entro un determinato lasso di tempo, sono solo una minima parte delle persone assicurate contro il pericolo di una epidemia ad essere colpite dall'evento, e che conseguentemente il danno subito individualmente viene compensato tramite i premi dell'insieme degli assicurati che non sono stati colpiti dalla malattia, nel caso della malattia conseguente al Covid 19 è da considerare errato. Ritenuta l'impossibilità, conseguente alla mancanza di statistiche, di un calcolo affidabile in merito alle ripercussioni finanziarie, l'assicurazione imprese contro le conseguenze di epidemie è da considerare come un rischio particolare.

7.

Ritenuta la mancanza di una legislazione specifica che regola la problematica delle condizioni generali di assicurazione (CGA), in Svizzera la dottrina e la giurisprudenza determinano l'ammissibilità o meno delle condizioni generali di assicurazione anzitutto sulla base delle disposizioni del Codice delle Obbligazioni. In applicazione dei principi generali validi in ambito contrattuale, il controllo delle CGA viene svolto, nella pratica, tramite diversi strumenti di verifica. A questo controllo sottostanno anche le condizioni generali di assicurazione. In particolare trova applicazione quanto previsto dall'art. 33 LCA. In applicazione di questo disposto di legge, le esclusioni di copertura sono quindi valide solo se sono formulate in modo preciso e non equivoco. Se quindi, nell'ambito di un controllo interpretativo, una clausola non adempie a queste condizioni, l'esclusione di copertura non è valida.

8.

L'esclusione espressa della copertura assicurativa in caso di "epidemie e di pandemie" dovrebbe essere di principio valida. Viceversa l'esclusione per i danni dovuti ad agenti patogeni per i quali, a livello nazionale o internazionale, è stato dichiarato il grado pandemico 5 o 6 dalla OMS, dal punto di vista del principio del "controllo del consenso" costituisce una clausola inusuale. Nell'ambito quindi di una assunzione "in blocco" di condizioni generali di assicurazione, ritenuto che il principio del consenso non è stato rispettato, questa clausola non costituisce parte del contratto di assicurazione. Il controllo interpretativo mostra inoltre che, in questo caso, manca una esclusione di copertura formulata in modo preciso e non equivoco ai sensi dell'art. 33 LCA.

### **Le mediazioni proseguono - la situazione giuridica resta non chiarita**

In base a questo parere giuridico l'Ombudsman Martin Lorenzon ha già svolto alcuni colloqui onde giungere a una mediazione fra le parti, discussioni che in parte sono ancora in corso. Nell'ambito delle trattative finora intercorse si è constatato che diverse questioni giuridiche, anche fra i giuristi stessi, restano ancora molto controverse.

Martin Lorenzon precisa: "l'Ombudsman è convinto che con l'allestimento del parere giuridico del professor Fellmann è stato creato uno strumento atto a favorire, per una parte degli assicurati, la possibilità di trovare delle soluzioni amichevoli e condivise. Negli altri casi dovrebbe invece essere in definitiva il Tribunale Federale a decidere se i singoli rifiuti di copertura oggetto di controversia sono o meno giustificati".

Il parere giuridico completo del professor Walter Fellmann circa le esclusioni di copertura nelle assicurazioni contro le epidemie si può trovare sotto il seguente link: [http://www.ombudsman-assurance.ch/typo3/fileadmin/Files/Def.\\_Fassung\\_DEF\\_TRA\\_FR\\_Gutachten\\_8.pdf](http://www.ombudsman-assurance.ch/typo3/fileadmin/Files/Def._Fassung_DEF_TRA_FR_Gutachten_8.pdf)

### **In merito alla fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della SUVA**

La fondazione Ombudsman delle assicurazioni private e della SUVA si occupa di mediare le divergenze di opinioni fra assicurati e compagnie assicurative affiliate. Analizza le divergenze di opinioni in modo neutro e informale, ed è a disposizione degli assicurati gratuitamente. In caso di reclami su casi concreti di assicurati, la fondazione opera in modo da trovare una soluzione condivisa, che sia gradita ad entrambe le parti. La fondazione non ha nessuna funzione giudicante o arbitrale, e non può decidere in modo vincolante per nessuna delle parti, né può costringere una parte ad effettuare una prestazione.